



Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'artigianato svizzero della macelleria

Modifica del 21 dicembre 2018

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per l'artigianato svizzero della macelleria, allegato ai decreti del Consiglio federale del 3 novembre 2015, del 29 maggio 2017 e del 17 settembre 2018¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Appendice

Il numero 1 di questa appendice rimane invariato.

N. 2: Salari

I salari mensili minimi (lordi) sono i seguenti:

	Fr.
1.1A Macellai (macellaie), macellai/ie-salumieri/e, impiegati/e del commercio al dettaglio ciascuno con AFC (formazione triennale, cfr. appendice n. 1 lett. a)	4 200.–
1.1B Macellai/ie indipendenti, macellai/ie-salumieri/e, impiegati/e del commercio al dettaglio ciascuno con AFC (cfr. appendice n. 1 lett. b)	4 370.–
1.1C Macellai (macellaie), macellai/ie-salumieri/e, impiegati/e del commercio al dettaglio con responsabilità particolari (cfr. appendice n. 1 lett. c)	4 825.–
1.1D Dirigenti di azienda, dirigenti di filiale e lavoratori/lavoratrici con funzioni equivalenti (cfr. appendice n. 1 lett. d)	secondo libero accordo

¹ FF 2015 6805, 2017 3317, 2018 5381

	Fr.
1.1E Addetti/e di macelleria, assistenti del commercio al dettaglio ciascuno con CFP (formazione biennale, cfr. appendice n. 1 lett. e)	3 800.–
1.1F In caso di efficienza al di sotto della media (cfr. appendice n. 1 lett. f):	
– macellai/ie, macellai/ie-salumieri/e, impiegati del commercio al dettaglio ciascuno con AFC	secondo libero accordo
– addetti/e di macelleria CFP: riduzione massima a	3 500.–
– Assistenti del commercio al dettaglio CFP riduzione massima a	3 750.–
1.1G Personale ausiliario (secondo appendice n. 1 lett. g) e aiutanti avventizi (cfr. art. 14 CCL)	secondo libero accordo

1.2, 1.3 e 1.4 del numero 2 di questa appendice rimangono invariati.

I numeri 3, 4 e 5 di questa appendice rimangono invariati.

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2019 e ha effetto sino al 31 dicembre 2020.

21 dicembre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr